



**NT FOOD S.P.A.**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO**

**D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

**\_\_\_02 dicembre 2020\_\_\_**

Sede legale in Via della Galeotta 6/c Località Tei, 55011, Altopascio (LU)  
C.F./P.IVA n. 01354500462

## INDICE

<b>- PARTE GENERALE I -</b> .....	<b>5</b>
<b>IL QUADRO NORMATIVO</b> .....	<b>5</b>
<b>1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231</b> .....	<b>5</b>
<b>1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI</b> .....	<b>5</b>
<b>1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO</b> .....	<b>5</b>
<b>1.3. LA FATTISPECIE PREVISTA DALLA LEGGE</b> .....	<b>13</b>
<b>1.3.1 Gli elementi positivi della fattispecie</b> .....	<b>13</b>
<b>1.3.2 Gli elementi negativi delle fattispecie</b> .....	<b>13</b>
<b>1.3.3 L'interesse o vantaggio per l'ente</b> .....	<b>14</b>
<b>1.4. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO</b> .....	<b>14</b>
<b>1.5. LA RESPONSABILITÀ IN CASO DI VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE</b> ..	<b>16</b>
<b>1.6. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA</b> .....	<b>16</b>
<b>1.7. IL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DELLA DURATA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE</b> .....	<b>17</b>
<b>1.8. LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA</b> .....	<b>17</b>
<b>1.9. EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE</b> .....	<b>18</b>
<b>- PARTE GENERALE II -</b> .....	<b>20</b>
<b>IL MODELLO ORGANIZZATIVO</b> .....	<b>20</b>
<b>2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> .....	<b>20</b>
<b>2.1 FINALITÀ DEL MODELLO</b> .....	<b>20</b>
<b>2.2 OBIETTIVI DEL MODELLO E I SUOI PUNTI CARDINE</b> .....	<b>20</b>
<b>2.3 DESTINATARI</b> .....	<b>21</b>
<b>2.4 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO</b> .....	<b>21</b>
<b>2.5 CODICE ETICO</b> .....	<b>22</b>
<b>2.6 PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO</b> .....	<b>22</b>
<b>2.6.1 Le Aree di attività a rischio-reato e le fattispecie di reato rilevanti</b> .....	<b>23</b>
<b>2.6.2 Processi aziendali "strumentali/funzionali"</b> .....	<b>25</b>
<b>2.6.3 Protocolli di controllo</b> .....	<b>26</b>
<b>2.7 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE DELLA SOCIETÀ</b> .....	<b>27</b>
<b>2.8 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE</b> .....	<b>28</b>
<b>3 L' ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
<b>3.1 DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA</b> .....	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
<b>3.2 POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b> ...	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
<b>3.3 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
<b>3.4 FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>

<b>3.5</b>	<b>IL SISTEMA SANZIONATORIO .....</b>	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
	<b>Sanzioni per il personale dipendente.....</b>	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<b>3.5.1</b>	<b>.....</b>	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<b>3.5.2</b>	<b>Sanzioni per i lavoratori con la qualifica di dirigenti.....</b>	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<b>3.5.3</b>	<b>Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza</b>	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<b>3.5.4</b>	<b>Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci .....</b>	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<b>3.5.5</b>	<b>Misure nei confronti di persone che hanno rapporti contrattuali/commerciali .....</b>	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<b>4</b>	<b>DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE ...</b>	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
<b>5</b>	<b>ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO .....</b>	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
<b>6</b>	<b>- PARTE SPECIALE -.....</b>	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
	<b>I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E I PROTOCOLLI DI CONTROLLO</b>	<b>.....ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
	<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
	<b>PROTOCOLLI GENERALI DI CONTROLLO APPLICABILI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI .....</b>	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
	<b>SEZIONE 1. GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI</b>	<b>.....ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
<b>1.1</b>	<b>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
<b>1.2</b>	<b>PROTOCOLLI DI CONTROLLO.....</b>	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
<b>1.3</b>	<b>FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
	<b>SEZIONE 2. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E DELLA FISCALITA'</b>	<b>.....ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
<b>2.1</b>	<b>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
<b>2.2</b>	<b>PROTOCOLLI DI CONTROLLO.....</b>	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
<b>2.3</b>	<b>FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
	<b>SEZIONE 3. FORMAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI E IL COLLEGIO SINDACALE</b>	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
<b>3.1</b>	<b>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
<b>3.2</b>	<b>PROTOCOLLI DI CONTROLLO .....</b>	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
<b>3.3</b>	<b>FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
	<b>SEZIONE 4. SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>	<b>.....ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
<b>4.1</b>	<b>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
<b>4.2</b>	<b>PROTOCOLLI DI CONTROLLO .....</b>	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
<b>4.3</b>	<b>FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>

**SEZIONE 5. GESTIONE DEGLI ACQUISTI.....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**5.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**5.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO .....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**5.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA** ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**SEZIONE 6. GESTIONE DELLE VENDITE .....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**6.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**6.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO .....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**6.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA** ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**SEZIONE 7. GESTIONE DELL'ATTIVITA' PROMOZIONALE E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI ....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**7.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**7.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO .....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**7.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA** ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**SEZIONE 8 GESTIONE DI SPONSORIZZAZIONI, REGALI E ALTRE GENEROSITÀ .....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**8.1 RINCIPI DI COMPORTAMENTO .....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**8.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO.....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**8.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA** ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**SEZIONE 9. GESTIONE E SVILUPPO DELLA PRODUZIONE .....** ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**9.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**9.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO .....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**9.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA** ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**SEZIONE 10. RICERCA, SVILUPPO E QUALITA' .....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**10.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**10.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO .....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**10.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....** ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**SEZIONE 11. GESTIONE DEI MARCHI, ETICHETTATURA E PACKAGING .....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**11.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**11.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO .....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**11.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....** ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**SEZIONE 12. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 .....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**12.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**12.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO .....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**12.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA** ..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**SEZIONE 13. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE**  
..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**13.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO** ..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**13.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO** ..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**13.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA** ..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**SEZIONE 14. GESTIONE DELLA SICUREZZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI** ..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**14.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO** ..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**14.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO** ..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**14.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA** ..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**SEZIONE 15. GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**  
..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**15.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**15.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO** ..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**15.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA** ..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

## - PARTE GENERALE I -

### IL QUADRO NORMATIVO

#### **1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231**

##### **1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI**

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito anche il "**D.Lgs. 231/2001**" o, anche solo il "**Decreto**"), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per "enti" si intendono le società commerciali, di capitali e di persone e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita "amministrativa" dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare ed essendo estese all'ente le medesime garanzie riconosciute alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato nel processo penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente deriva dalla realizzazione di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti "*soggetti apicali*"), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti "*soggetti sottoposti*").

Oltre all'esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una "*colpa di organizzazione*", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Là dove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato, ed efficacemente attuato, un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

##### **1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO**

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano, di seguito, i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, precisando, tuttavia, che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro:

###### **1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):**

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);

- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per esercizio della funzione (artt. 318 c.p.);
- Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

2. **Delitti informatici e trattamento illecito di dati introdotti dalla Legge 48/2008 e modificati dai D.Lgs. 7 e 8/2016 (art. 24 bis):**

- Falsità in documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

3. **Delitti di criminalità organizzata introdotti dalla Legge 94/2009 e modificati dalla Legge 69/2015 (art. 24 ter):**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico – mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazioni per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

4. **Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati dalla Legge 99/2009, nonché, da ultimo, dal D.Lgs. 125/2016 (art. 25 bis):**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

5. **Delitti contro l'industria ed il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 bis.1):**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
  - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).
6. **Reati societari, introdotti dal D. Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005, dalla Legge 190/2012, dalla Legge 69/2015 e, da ultimo, dal D.Lgs. 38/2017 (art. 25 ter):**
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
  - Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
  - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
  - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
  - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
  - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
  - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
  - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
  - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
  - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
  - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
  - Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
  - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
  - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
  - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
  - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).
7. **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25 quater):**
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
  - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
  - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
  - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale art. 270 quater c.p.);
  - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
  - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.);
  - sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies. 2 c.p.);
  - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
  - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
  - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
  - Atto di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
  - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
  - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15/12/1979, n. 625 conv. con mod. in l. 6/02/1980, n. 15);
  - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).
8. **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25 quater 1):**
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).
9. **Reati contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006, nonché, da ultimo, con la Legge 199/2016 (art. 25 quinquies):**
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
  - Prostituzione minorile (art. 600 bis, commi 1 e 2, c.p.);
  - Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
  - Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
  - Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.);
  - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
  - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
  - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
  - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
  - Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).
10. **Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 (art. 25 sexies):**
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998);
  - Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998).
11. **Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006:**
- Associazione per delinquere (art.416 c.p.);
  - Associazione di tipo mafioso (art.416 bis c.p.);
  - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Dpr 43/1973, art.291 quater);
  - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Dpr 309/1990, art.74);
  - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998 art. 12);
  - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377 bis c.p.);
  - Favoreggiamento personale (art.378 c.p.).

12. **Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25 septies):**
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
  - Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).
13. **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, introdotti dal D.Lgs. 231/07 e modificati dalla Legge 186/2014 (art. 25 octies):**
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
  - Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
  - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
  - Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).
14. **Delitti in materia di violazione del diritto di autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 novies):**
- Immissioni su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse (art. 171, primo comma, lett. a) bis) Legge 633/41);
  - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, terzo comma, Legge 633/41);
  - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, primo comma, Legge 633/41);
  - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banca di dati (art. 171-bis, secondo comma, Legge 633/41);
  - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di

qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette dal diritto di autore, o parte di essa (art. 171-ter, Legge 633/41);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, Legge 633/41);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/41).

**15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009 e poi modificato dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (art. 25 decies):**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

**16. Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e modificati dalla Legge 68/2015 e dal D.Lgs 21/2018 (art. 25 undecies):**

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- Scarico di reflui non autorizzati (art 137 comma 2, 3, 5, 11 e 13 del D.Lgs. 152/2006 "T.U.A.");
- Attività di gestione non autorizzata di rifiuti (art 256 comma 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006 "T.U.A.");
- Inquinamento di suolo tale da richiedere interventi di bonifica (art 257 comma 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 "T.U.A.");
- Falsificazione dei risultati delle analisi sui rifiuti (art 258 comma 4 secondo periodo del D.Lgs. 152/2006 "T.U.A.");
- Traffico illecito di rifiuti (art 259 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 "T.U.A.");
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260 bis D.Lgs. 152/2006);

- Violazione ai limiti di emissione in atmosfera e/o inadempienze di quanto prescritto nella autorizzazione alle emissioni (art 279 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 "T.U.A.");
- Importazione, esportazione o riesportazione, vendita, esposizione per la vendita, detenzione per la vendita, trasporto, anche per conto terzi, o detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, nell'allegato B e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 e ss.mm.ii. (art. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4 della Legge 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati di specie protette CITES (art. 3-bis della Legge 150/1992);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
- Utilizzo di sostanze lesive dell'ozono elencate in tabella A legge 91/594/CE (art. 3 comma 6 della Legge 549/1993);
- Inquinamento provocato dalle navi (artt. 8 e 9 del D.Lgs. 202/2007).

**17. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 in attuazione della direttiva 2009/52/CE e successivamente modificato dalla Legge 161/2017 (art. 25 duodecies):**

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 286/1998);
- Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall'art. 22 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, ovvero il cui permesso sia scaduto - e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo - revocato o annullato (art. 22, comma 12, D.Lgs n. 286/98). Le ipotesi aggravate (art. 22, comma 12bis, D.Lgs 286/98) a fronte delle quali diventa applicabile, a norma dell'art. 2 del D.Lgs 109/2012, il D.Lgs 231/2001, riguardano le ipotesi in cui i lavoratori occupati siano (alternativamente):
  - in numero superiore a tre;
  - minori in età non lavorativa;
  - esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro (art. 603bis, comma 3 del codice penale).

**18. Reati di razzismo e xenofobia, introdotti dalla Legge 167/2017, modificata dal D. Lgs. 21/2018 (art. 25 terdecies):**

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.).

19. **Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti dalla L. 39/2019 (art. 25 quaterdecies):**

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989).

20. **Reati tributari, introdotti dalla L. 157/2019 (art. 25 quinquiesdecies):**

- Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 47/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

### **1.3. LA FATTISPECIE PREVISTA DALLA LEGGE**

#### **1.3.1 Gli elementi positivi della fattispecie**

Come già anticipato, la fattispecie, cui il Decreto collega l'insorgere di una peculiare forma di responsabilità, postula la contemporanea presenza di tutta una serie di elementi positivi (il cui concorso è cioè necessario per l'insorgere della responsabilità) e la contestuale assenza di determinati elementi negativi (la cui eventuale sussistenza costituisce viceversa un'esimente).

Ciò posto, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'ente scatta qualora sia stato commesso un reato che:

- a) risulti compreso tra quelli indicati dal Decreto o da leggi tramite rinvii;
- b) sia stato realizzato anche o esclusivamente nell'interesse o a vantaggio dell'ente, non si applica infatti il Decreto se il reato è stato commesso nell'interesse esclusivo del reo o di terzi;
- c) sia stato realizzato da una persona fisica:
  - 1) in posizione apicale (ossia che esercita funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso: soggetto apicale; ovvero
  - 2) sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale: soggetto subordinato.

#### **1.3.2 Gli elementi negativi delle fattispecie**

Pur quando siano stati integrati tutti gli elementi positivi di cui sopra, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'ente non scatta se il reato è stato commesso:

- a) da un soggetto apicale, quando l'ente prova che:
  - 1) l'organo dirigente ha adottato, ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (nel seguito anche il "**Modello**" o "**Modello 231**");
  - 2) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (nel seguito anche "**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**");

- 3) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
  - 4) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.
- b) da un soggetto subordinato, se il Pubblico Ministero non prova che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello.

### **1.3.3 L'interesse o vantaggio per l'ente**

La responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reato da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o vantaggio dello stesso. Dunque non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nel perseguimento dell'interesse dell'ente.

Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell'autore materiale (persona fisica) del reato (questi, in altri termini, deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente), mentre al secondo una valenza di tipo oggettivo, riferita quindi ai risultati effettivi della condotta dell'agente (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo avuto direttamente di mira il perseguimento di un interesse dell'ente, abbia arrecato comunque un vantaggio a quest'ultimo).

Conseguentemente, secondo la Relazione, l'indagine sulla sussistenza del primo requisito (l'interesse) richiederebbe una verifica *ex ante*. Viceversa, quella sul vantaggio che può essere tratto dall'ente, anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiederebbe sempre una verifica *ex post*, dovendosi a tal fine valutare il risultato della condotta criminosa.

## **1.4. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO**

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

### **Le sanzioni pecuniarie:**

Le sanzioni pecuniarie consistono nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal Decreto, comunque non inferiore a euro 10.329 e non superiore a euro 1.549.370, da determinarsi in concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema "per quote").

### **Le sanzioni interdittive:**

Le sanzioni interdittive sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;

- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un soggetto apicale ovvero da un soggetto subordinato quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Quando anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive tuttavia non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; oppure
- c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti condizioni (qui di seguito, Condizioni ostative all'applicazione di una sanzione interdittiva):
  - 1) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  - 2) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello;
  - 3) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente a norma del Decreto;
- vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15 Decreto) nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni dell'ente e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato.

### **La confisca**

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

### **La pubblicazione della sentenza di condanna**

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a spese

dell'ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

### **1.5. LA RESPONSABILITA' IN CASO DI VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE**

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione.

In caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione stessa, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il Giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto; gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Le sanzioni interdittive si applicano all'ente (o agli enti) in cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Se la scissione è avvenuta prima della *conclusione* del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il Giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di cessione o di conferimento dell'ente nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'ente ceduto e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

### **1.6. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo consente, dunque, all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

### **1.7. IL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DELLA DURATA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE**

Il comma 5-*bis* dell'art. 25 del D.Lgs. 231/01, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.3/2019 *"Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"*, prevede una riduzione delle sanzioni interdittive in caso di consumazione dei reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità o corruzione (per un termine compreso tra 3 mesi e 2 anni).

Il beneficio è riconosciuto all'ente che, prima dell'emissione della sentenza di primo grado abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, e si sia efficacemente adoperato:

- per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori;
- per assicurare le prove dei reati;
- per l'individuazione dei responsabili;
- per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

### **1.8. LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA**

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Ai fini della predisposizione del modello, vengono quindi prese in considerazione le *"Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001"* (di seguito solo **"Linee Guida"**) redatte da Confindustria e approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida, successivamente aggiornate da Confindustria nel 2008 (alla data del 31 marzo 2008, quindi approvate dal Ministero della Giustizia il 2 aprile 2008), sono state nuovamente aggiornate nel marzo 2014 e approvate con nota del Ministero della Giustizia il 21 luglio 2014, sentiti i Ministeri concertanti, la CONSOB e la Banca d'Italia.

Nella definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare nel contesto aziendale i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, da effettuarsi attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente e il relativo grado di adeguamento alle esigenze di prevenzione espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono di seguito riassunte:

- a) la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- b) un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti;
- c) procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo gli opportuni e adeguati controlli;
- d) poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, là dove opportuno, limiti di spesa;
- e) sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- f) informazione e formazione del personale.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- a) verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- b) applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- c) istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.
- d) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- e) individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
  - autonomia e indipendenza;
  - professionalità;
  - continuità d'azione;
  - obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

E' opportuno evidenziare che la difformità rispetto a punti specifici delle diverse Linee Guida non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta dell'ente cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

### **1.9. EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE**

Ai fini della redazione del Modello, NT FOOD S.p.A. ha tenuto in considerazione anche i primi orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in materia.

In particolare, sebbene in un primo momento le pronunce riguardanti la responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001 non siano entrate nel merito dell'adeguatezza dei sistemi di controllo, successivamente si è andata formando una giurisprudenza la quale si è occupata di verificare l'effettiva adeguatezza, le tempistiche di adozione e l'idoneità del modello, rispetto alle esigenze ed alle caratteristiche degli enti

adottanti (Trib. Milano, IV Sez. Pen., 4 febbraio 2013, n. 13976; Cass., V Sez. Pen., n. 4677 del 2014).

Nella varietà delle decisioni emergono alcuni riferimenti costanti al fine di verificare l' idoneità del Modello adottato, quali il riferimento alle condotte criminose per cui si procede, alla struttura organizzativa, alle dimensioni, al tipo di attività ed alla storia anche giudiziaria della società coinvolta nel procedimento.

Più in particolare, i Giudici hanno valutato:

- l'autonomia ed indipendenza in concreto dell'Organismo di Vigilanza;
- l' analiticità e completezza nell'individuazione delle aree a rischio;
- la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.

NT FOOD S.p.A., pertanto, ha provveduto a redigere il Modello anche alla luce delle più recenti decisioni giurisprudenziali, tenendo conto dei principi dalle stesse affermati e dagli orientamenti col tempo affermatasi.

**- PARTE GENERALE II -**  
**IL MODELLO ORGANIZZATIVO**

**2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**2.1 FINALITÀ DEL MODELLO**

**NT FOOD S.p.A.** (di seguito anche "NT Food" o la "Società"), svolge prevalentemente l'attività di lavorazione, miscelazione, produzione, confezionamento, commercio ed esportazione di prodotti senza glutine.

Ciò premesso, Nt Food, consapevole dell'importanza di adottare, ed efficacemente attuare, un sistema idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti nel contesto aziendale, ha approvato - con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 02 Dicembre 2020, la presente versione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lg. 231/2001 (nel seguito il "Modello" o "Modello 231") sul presupposto che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari (come definiti al paragrafo 2.3) ad assumere comportamenti corretti e trasparenti, idonei pertanto a prevenire il rischio di commissione di illeciti penali ricompresi nel novero dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- a) vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- b) diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società;
- c) consentire alla Società, grazie a un insieme di procedure e a una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

**2.2 OBIETTIVI DEL MODELLO E I SUOI PUNTI CARDINE**

Come noto l'adozione di un modello di Organizzazione e Gestione non è imposta dalle prescrizioni del Decreto, tuttavia, Nt Food si propone di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e/o per conto della stessa, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.

Il presente Modello è stato predisposto sulla base delle prescrizioni del Decreto e delle Linee Guida elaborate da Confindustria, nonché delle pronunce giurisprudenziali maggiormente rilevanti ad oggi espresse.

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato ("attività sensibili") e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole:

- da un lato, determinare la piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto di Nt Food di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione, la cui commissione è fortemente censurata dalla Società, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio economico immediato;
- dall'altro, grazie a un monitoraggio costante dell'attività, consentire di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

## 2.3 DESTINATARI

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per l'intero Consiglio di Amministrazione, per tutti coloro che rivestono in Nt Food, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo (anche di fatto), per i dipendenti, il personale dirigente e per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società (di seguito i "**Destinatari**").

In particolare, destinatari del modello sono:

- il Consiglio di Amministrazione e tutti coloro che rivestono funzioni di gestione e direzione nella Società o in una sua divisione e/o unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo della Società;
- tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti);
- tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (es. apprendisti, etc.);
- coloro i quali operano su mandato o per conto della Società nell'ambito delle attività sensibili, quali ad esempio i consulenti.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

## 2.4 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Gli elementi fondamentali sviluppati da Nt Food nella definizione del Modello, nel prosieguo dettagliatamente trattati, possono essere così riassunti:

- la mappatura delle attività a rischio di commissione del reato (cosiddette attività "sensibili"), con individuazione di esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati, formalizzata nel documento denominato "*Risk Assessment*" di cui al paragrafo 2.6;
- l'insieme di procedure e *policy* aziendali, a presidio di tutte le attività aziendali, ivi incluse - in particolare ai fini del presente Modello - quelle attività che, a seguito della menzionata attività di mappatura, sono risultate esposte a un rischio potenziale di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- la previsione di principi di comportamento e protocolli di controllo definiti per ciascun processo strumentale/funzionale diretti a regolare le decisioni di Nt Food declinati nelle Sezioni della "*Parte Speciale*" del presente Modello;
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- modalità per l'adozione e l'effettiva applicazione del Modello nonché per le necessarie modifiche o integrazioni dello stesso (aggiornamento del Modello);
- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza a composizione collegiale (di seguito anche "**Organismo**" o "**OdV**"), cui sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello in conformità al Decreto;
- un sistema sanzionatorio volto a garantire l'efficace attuazione del Modello e contenente le azioni disciplinari e le misure sanzionatorie applicabili ai Destinatari, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- la previsione di attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello.

## 2.5 CODICE ETICO

Nt Food, sensibile all'esigenza di improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto del principio di legalità, ha adottato il Codice Etico.

Il Codice Etico che definisce una serie di principi di "deontologia aziendale" e di regole comportamentali, che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza sia da parte dei propri organi sociali e dipendenti sia da parte di tutti coloro che cooperano con essa nel perseguimento degli obiettivi di *business* (i.e. *Trattare con i partner commerciali, evitare conflitti di interesse e corruzione, protezione delle informazioni e beni commerciali*).

Il Codice Etico ha, pertanto, una portata di carattere generale e rappresenta un insieme di regole, fatte proprie spontaneamente dalla Società, che la stessa riconosce, accetta e condivide, dirette a diffondere una solida integrità etica ed una forte sensibilità al rispetto delle normative vigenti.

Il Codice Etico descrive infatti i principi validi per la Società e ne esige l'osservanza sia da parte dei dipendenti e dei propri organi sociali, sia da parte dei terzi che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con essa. Il rispetto del Codice Etico non serve pertanto soltanto a diffondere all'interno della Società una cultura sensibile alla legalità e all'etica, ma anche a tutelare gli interessi dei dipendenti e di coloro che hanno relazioni con la Società, preservando la Società da gravi responsabilità, sanzioni e danni reputazionali.

In considerazione del fatto che il Codice di Condotta richiama principi di comportamento (tra cui, legalità, correttezza e trasparenza) idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, tale documento acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, un elemento complementare allo stesso.

## 2.6 PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO

L'efficace esecuzione del progetto e l'esigenza di adottare criteri oggettivi, trasparenti e tracciabili per la costruzione del Modello ha richiesto l'utilizzo di adeguate metodologie e di strumenti tra loro integrati.

L'attività condotta è stata improntata al rispetto del Decreto e delle altre norme e regolamenti applicabili alla Società e, per gli aspetti non regolamentati:

- alle linee guida emanate da Confindustria in tema di "modelli organizzativi e di gestione";
- ai principi di "*best practice*" in materia di controlli (C.O.S.O. Report; Federal Sentencing Guidelines).

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, all'art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto (c.d. "**attività sensibili**").

Di conseguenza, la Società ha proceduto, con il supporto di un consulente esterno, ad un'analisi approfondita delle stesse. Nell'ambito di tale attività, la Società ha, in primo luogo, analizzato la propria struttura organizzativa rappresentata nell'organigramma aziendale che individua le Direzioni/Funzioni aziendali, evidenziandone ruoli e linee di riporto gerarchico-funzionali.

Nt Food ha, successivamente, analizzato le proprie attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte dai referenti aziendali (i.e. Responsabili di Direzione/Funzione) che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza.

I risultati di detta attività sono stati raccolti nei seguenti documenti:

- **Doc. 1 "Mappatura delle attività a rischio reato e dei processi strumentali"** in cui è stato valutato il rischio potenziale di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 (classificato per famiglie di reato) in relazione a ciascuna attività sensibile – area a rischio identificata. All'interno del documento sono inoltre stati individuati i processi nel cui svolgimento, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi (c.d. "**processi strumentali/funzionali**");

- **Doc. 2 "Gap Analysis & Action Plan"** in cui sono state dettagliate le aree di attività a rischio, le attività sensibili, le Funzioni/Direzioni aziendali coinvolte e, individuati e valutati, i presidi di controllo adottati dalla Società, sia quelli di natura "trasversale", che quelli specifici di ogni attività sensibile, con rilievo di eventuali gap e indicazione di azioni di implementazione/miglioramento proposte allo scopo, non solo di migliorare il sistema di controllo interno, ma anche di mitigare il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

- **Doc. 3 "Risk Assessment"** in cui sono state indicati le aree di attività a rischio, le attività sensibili, le Funzioni/Direzioni aziendali coinvolte e, sulla base del rischio potenziale e del sistema di controllo rilevati, il rischio residuo di consumazione dei reati 231 sulla base di un giudizio che bilancia, per ciascuna attività sensibile, il rischio potenziale con il controllo posto in essere dalla Società.

All'interno del documento, conformemente a quanto stabilito dalle Linee Guida di Confindustria, sono state altresì descritte alcune fattispecie di reato consumabili in ciascuna attività sensibile, con esempi di condotte illecite e possibili finalità perseguibili dalla Società nella consumazione del reato stesso.

Tali documenti sono custoditi dalla *Funzione Controllo di Gestione*, che ne cura l'archiviazione, rendendolo disponibile - per eventuale consultazione - ai Consiglieri di Amministrazione, ai Sindaci e a chiunque sia autorizzato dalla Società a prenderne visione.

Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di possibile commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 nelle seguenti aree di attività a rischio/attività sensibili:

#### **2.6.1 Le Aree di attività a rischio-reato e le fattispecie di reato rilevanti**

Nello specifico, dall'analisi della realtà aziendale di Nt Food, sono state individuate le seguenti aree di attività a rischio-reato:

1. Gestione dei rapporti con soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione o ad altri enti pubblici
2. Contabilità e fiscalità d'impresa
3. Gestione dei flussi finanziari e monetari
4. Affari generali e adempimenti societari
5. Selezione, gestione e amministrazione del personale
6. Acquisti
7. Etichette, packaging e marchi
8. Marketing, liberalità e sponsorizzazioni
9. Ricerca e Qualità
10. Produzione
11. Sviluppo commerciale / vendita e post-vendita
12. Sistemi informativi
13. Salute e sicurezza
14. Ambiente
15. Legale

In considerazione delle famiglie di reato sopra richiamate, sono risultati ad esse potenzialmente associabili i seguenti reati presupposto:

- **Art. 24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico** - *Malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis c.p.); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.); Truffa in danno allo Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n.1, c.p.); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter);*

- **Art. 24-bis: Delitti informatici e trattamento illecito di dati** - (Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- **Art. 24-ter: Delitti di criminalità organizzata** - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- **Art. 25: Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione** - Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- **Art. 25-bis: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- **Art. 25-bis.1: Delitti contro l'industria e il commercio** - Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.); Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- **Art. 25-ter: Reati societari** - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.); Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 - bis c.c.); Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- **Art. 25-quinquies: Delitti contro la personalità individuale** - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- **Art. 25-septies: Reati di omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** - Omicidio colposo (art. 589 c.p.); Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.);

- **Art. 25-octies: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** - Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); Autoriciclaggio (art. 648-ter- 1 c.p.);
- **Art. 25-novies: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** -Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere di ingegno (art. 171-ter legge n. 633/1941);
- **Art. 25-undecies: Reati ambientali** - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.); Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art. 137); Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006); Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257); Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258); Traffico illecito di rifiuti (art. 259 C. Amb.); Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 260 C. Amb.); Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti utilizzato nell'ambito del SISTRI - Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI - Area Movimentazione (art. 260-bis C. Amb.); Sanzioni del reato in tema di emissioni in atmosfera (art. 279 C. Amb.);
- **Art. 25-duodecies: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 co. 12-bis D.Lgs. 286/1998).
- **Reati transazionali (L. 146/2006)** - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- **Art. 25-quinquiesdecies: Reati tributari** - Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 47/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000); Occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000); Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

## 2.6.2 Processi aziendali "strumentali/funzionali"

Nell'ambito delle attività sopra rappresentate, sono stati individuati dalla Società i processi aziendali c.d. strumentali/funzionali alla commissione del reato, ovvero sia quei processi aziendali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o essere rinvenuti i mezzi per la commissione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto e a cui sono state ricondotte le attività sensibili.

Vengono di seguito riportati tali processi:

1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità Amministrative Indipendenti
2. Gestione dei flussi finanziari e della fiscalità
3. Formazione del bilancio d'esercizio e gestione dei rapporti con i Soci e il Collegio Sindacale
4. Selezione, assunzione e gestione del personale
5. Gestione degli acquisti
6. Gestione delle vendite
7. Gestione dell'attività promozionale e comunicazione delle informazioni
8. Gestione di sponsorizzazioni, omaggi, regali e altre generosità
9. Gestione e sviluppo della produzione

10. Ricerca, Sviluppo e Qualità
11. Gestione dei marchi, etichettatura e packaging
12. Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008
13. Gestione degli adempimenti in materia ambientale
14. Gestione della sicurezza e manutenzione dei sistemi informativi
15. Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria

### **2.6.3 Protocolli di controllo**

Una volta identificate le attività della Società a rischio di reato e i relativi processi strumentali, essendo consapevole della necessità di garantire condizioni di equità e trasparenza nello svolgimento del proprio *business* e delle proprie attività e, in particolare, la necessità di impedire la commissione dei reati previsti dal Decreto, Nt Food ha deciso di integrare le procedure con ulteriori protocolli di controllo (di seguito, i "**Protocolli**").

Questi documenti sono sottoposti a revisione da parte dei responsabili delle attività considerate a rischio per la loro valutazione, approvazione, aggiornamento e distribuzione.

Ogni protocollo si basa sui seguenti principi generali, il cui rispetto deve essere garantito nello svolgimento delle attività della Società, ovvero:

- principio di conformità con la legge;
- principio di obiettività, coerenza e completezza;
- principio di separazione delle funzioni;
- principio di documentazione, tracciabilità e verificabilità.

Il sistema di controllo coinvolge ogni settore dell'attività svolta dalla Società attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ragionevolmente ogni possibile conflitto di interessi.

In particolare, il sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi:

- sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione delle responsabilità;
- sistema procedurale;
- sistemi informatici orientati alla segregazione delle funzioni;
- sistema di controllo di gestione e reporting;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità;
- sistema di comunicazione interna e formazione del personale.

Alla base del sistema di controllo interno della Società vi sono i seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (c.d. segregazione dei compiti);
- il sistema di controllo interno deve poter documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

Tutto il personale, nell'ambito delle funzioni svolte, è responsabile della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo attraverso i controlli di linea, costituiti dall'insieme delle attività di controllo che le singole unità operative svolgono sui loro processi.

Nella predisposizione del Modello e sulla base delle aree di attività a rischio-reato risultate rilevanti, la Società ha riesaminato il sistema organizzativo e di controllo esistente, strutturato in una serie complessa di presidi, al fine di verificare se esso fosse idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto.

In particolare, il sistema organizzativo e di controllo della Società si basa, oltre che sui principi di comportamento e sui protocolli di controllo declinati nella "Sezione Speciale" del presente Modello, altresì sui seguenti elementi:

- il Codice Etico, che – come sopra già rappresentato al paragrafo 2.5 – sancisce principi e regole di condotta;
- rispetto e attuazione concreta del generale principio di separazione dei compiti;
- struttura gerarchico-funzionale (cfr. organigramma aziendale, anche con riferimento alla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro). Detto documento riflette i cambiamenti effettivamente intervenuti nella struttura organizzativa ed è, pertanto, tenuto costantemente aggiornato;
- esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale, supportato da un sistema di deleghe e procure riguardante sia i poteri autorizzativi interni, dai quali dipendono i processi decisionali dell'azienda in merito alle operazioni da porre in essere, sia i poteri di rappresentanza per la firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare la Società nei confronti dei terzi (cosiddette "procure" speciali o generali);
- l'utilizzo di applicativi gestionali in grado di assicurare segregazione dei ruoli, livelli autorizzativi e controlli automatici;
- l'implementazione di sistemi informativi integrati, orientati alla segregazione delle funzioni, nonché ad un elevato livello di standardizzazione dei processi e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi a supporto delle attività operative connesse al *business*;
- esistenza di specifiche attività di controllo e di monitoraggio.

L'attuale sistema organizzativo e di controllo della Società, inteso come apparato volto a gestire e monitorare i principali rischi aziendali, assicura il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza nell'impiegare le risorse aziendali, nel proteggersi dalle perdite e nel salvaguardare il patrimonio della Società;
- rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in tutte le operazioni ed azioni della Società;
- affidabilità delle informazioni, da intendersi come comunicazioni tempestive e veritiere a garanzia del corretto svolgimento di ogni processo decisionale.

La responsabilità in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni è rimessa a ciascuna Direzione/Funzione per tutti i processi di cui essa sia responsabile.

Si segnala altresì che la Società, in conformità al contenuto dell'articolo 6, comma 2 lettera c) del D. Lgs. 231/01, utilizza strumenti informatici, procedure e risorse qualificate e si prefigge l'obiettivo: *i)* di realizzare una gestione dei flussi finanziari ordinata e trasparente; *ii)* di contrastare ogni possibile fenomeno di creazione di fondi occulti e/o provviste destinate alla commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

## **2.7 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE DELLA SOCIETÀ**

Il sistema autorizzativo e decisionale si traduce in un sistema coerente di deleghe di funzioni e procure della Società, fondato sulle seguenti prescrizioni:

- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire e descrivere in modo specifico e non equivoco i poteri gestionali del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente/funzionalmente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;

- le procure possono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega funzionale interna o di specifico incarico e devono prevedere l'estensione dei poteri di rappresentanza e, eventualmente, i limiti di spesa numerici;
- tutti coloro che intrattengono per conto di Nt Food rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega/procura in tal senso.

## **2.8 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE**

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (c.d. "**Testo Unico Sicurezza**"), nell'ottica di eliminare ovvero, là dove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime per i lavoratori.

In considerazione del ruolo esercitato, è riconosciuto all'Amministratore Delegato il connesso e insito ruolo di Datore di Lavoro di Nt Food con riferimento alle attività aziendali e ai luoghi in cui le medesime sono svolte, attribuendo allo stesso piena autonomia decisionale e gestionale nel rispetto del *budget* approvato e delle procedure aziendali applicabili.

Il D.Lgs. 81/2008 rimette al Datore di Lavoro ogni valutazione in merito all'opportunità di delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza, mediante delega di funzioni predisposta in conformità all'art. 16 del D.Lgs. 81/2008, a soggetti aziendali dotati di adeguata capacità tecnica, professionalità ed esperienza nella materia.

L'attuale schema organizzativo della Società prevede, dunque, la formalizzazione delle nomine e deleghe funzionali che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione e gestione del rischio, anche grazie all'attribuzione di idonei poteri ai soggetti delegati.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito elencati:

- Datore di Lavoro
- il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
- i Dirigenti
- i Preposti
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- gli Addetti alla squadra di primo soccorso;
- gli Addetti alla squadra antincendio ed emergenze;
- il Medico competente;
- i Lavoratori.

È competenza specifica del Datore di Lavoro effettuare e predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi ("**DVR**") quale formalizzazione organizzata da parte dell'azienda, della valutazione di tutti i rischi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante l'esercizio delle rispettive attività e le misure idonee alla prevenzione di infortuni e incidenti attraverso la riduzione del rischio.

I compiti e le responsabilità dei soggetti sopra indicati sono definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Società, con riferimento alle figure specifiche operanti nell'ambito delle attività a rischio-reato in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il sistema di gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (come indicati, altresì, nella Sezione 12 della Parte Speciale, cui si rimanda) prevede un sistema di controllo anche sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, attraverso l'opera dei Servizi di Prevenzione e Protezione.

Il sistema prevede, inoltre, il riesame e l'eventuale modifica delle soluzioni adottate quando vengono scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al

progresso scientifico e tecnologico (attività svolta per il tramite del RSPP competente, in funzione di quanto previsto dall'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008).

La Società verifica periodicamente l'applicazione e l'efficacia delle procedure in vigore anche al fine di un'eventuale modifica delle soluzioni adottate in occasione di mutamenti organizzativi ovvero in relazione al progresso scientifico e tecnologico.